

Gabriella Rossetti

“Territori e spazi politici”: un titolo da decodificare, dei contenuti da precisare

[In corso di stampa in *Atti del seminario di studi “Dalla marca di Tuscia alla Toscana comunale” (Pisa, 10-12 giugno 2004)*, a cura di G. Petralia - M. Ronzani © dell’autrice – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]

Il titolo scelto per questo seminario mi ha dato da pensare, e il confrontarlo con i contenuti, annunciati dalle relazioni previste, mi ha aiutata solo in parte a capire quale è il filo rosso che collega le diverse ricerche.

‘Territori’ è termine tecnico che ha un preciso significato, indica l’area, definibile spazialmente, soggetta a un determinato regime politico: ‘spazi politici’ sono gli spazi sui quali si esercita in varie forme il controllo politico. È dunque una endiadi quella indicata nel titolo come oggetto del seminario, spazi politici è un complemento di specificazione del primo termine, come dire che si studiano i territori come spazi politici? Certamente sì, ma anche si vogliono individuare e mettere a confronto le tipologie di sviluppo che connotano i territori a regimi politici diversi di una regione fortemente urbanizzata, e tuttavia rappresentativa di una pluralità di forme di governo dello spazio, che convivono e si intersecano continuamente; si vuole ripercorrere le tappe della loro evoluzione fino all’esito finale, la formazione, cioè, dello stato regionale, normalizzatore, entro il quale le differenze si compongono e trovano un assetto stabile, destinato a durare.

Ma “spazi politici” sono anche quelli che connotano i campi di intervento politico del governo di una società organizzata. Ed è la “scienza politica”, o “politologia”, intesa come disciplina applicata al tempo storico (passato, presente e futuro, quest’ultimo orientato e orientabile dall’analisi del presente), ad avere per oggetto la categoria del “politico”, centrale per la comprensione del modo di vivere in società. E il “politico” è inevitabilmente correlato alla composizione sociale, alle attività economiche, all’organizzazione istituzionale, che nel loro rapporto organico si vanno conformando a un progetto (politico), verificabile come sistema quando diviene “modello politico” realizzato.

Questo punto di vista va precisato preliminarmente, perché la politologia intesa come studio dei sistemi politici ha tradizionalmente un significato più limitato, quello della forma di governo, l’istituzione di governo, scelta di volta in volta da una società organizzata; solo in un secondo tempo ha incluso nell’indagine l’aspetto dinamico: i processi decisionali e le strutture di potere. I processi economici, sociali, istituzionali, sono le variabili, indispensabili per intendere fino in fondo natura e ruolo del “politico”.

Le istituzioni hanno sempre carattere politico sia che siano preposte all’economia sia che disciplinino i rapporti sociali sia che, a maggior ragione, dettino le regole che governano la cosa pubblica, mettano a punto gli strumenti di governo. Hanno tutte a fondamento un sistema di norme, variabile caso per caso ma comunque di natura giuridica che, semplici e primordiali o evolute, scritte o orali, sono patrimonio di tutte le società di età storica e regolano i rapporti sociali, economici e politici. Mutare le norme della convivenza, crearne di nuove, è il primo passo per costituire un nuovo sistema politico, il cui successo è decretato dalla sua capacità di intervento per disciplinare la convivenza dei gruppi sociali in ogni tipo di attività, il suo compito è principalmente garantista degli equilibri sociali esistenti, sia che perpetui un regime di privilegio, sia che assuma come principi di governo la concordia e la pace e il bene comune, sia che legittimi il proprio potere come retaggio ereditario e consacrazione divina, sia che lo derivi dal patto e dal giuramento solidale e si basi sul principio di rappresentanza.

Solo quando assume un carattere definitivo, destinato a durare, e diviene un’organizzazione politica e un “sistema” di governo che disciplina e garantisce l’intera comunità sociale in tutte le sue manifestazioni, in una parola si istituzionalizza, allora il potere diviene l’istituzione delle istituzioni, realizza un modello politico.

Riassumendo il mio punto di vista al “Colloque International” di Parigi dedicato a “I modelli del politico”¹ osservavo che sempre “innovare significa confrontarsi con la tradizione giuridica

¹ G. Rossetti, *I caratteri del politico nella prima età comunale: due modelli a confronto*, Pisa e Milano, relazione al Colloque international, “S’assembler, pratique d’assemblées et modèles du Politique”, (Parigi, 27-28 gennaio 2000), edita in “Bollettino Storico Pisano - In memoria di Cinzio Violante” LXX, 2001, pp.53 – 63; in francese negli Atti: *Qui*

preesistente per dare stabilità alle conquiste fatte. La qualità del politico è pragmatica, è dettata dal bisogno di risolvere i problemi dell'esercizio del potere in forme nuove, diviene modello politico e trova piena realizzazione quando si istituzionalizza trasformando in leggi le regole del suo esistere per poter durare"; e aggiungerò che si tratta ovviamente di leggi o norme che modificano le precedenti regole di convivenza e di gestione delle altre strutture di potere, le istituzioni che rappresentano e tutelano gli interessi delle diverse gerarchie sociali che formano la comunità che ha espresso quel sistema politico (o che vi è sottoposta).

Il modello politico è un modello realizzato, visibile cioè come tale solo alla fine del percorso, né spontaneo, né progettato a tavolino in tutti gli esiti prodotti, ma che si pone obiettivi di volta in volta chiari; non ripetitivo, non moltiplicato per imitazione, ma maturato dall'esperienza di governo, e soprattutto è un modello politico largo che ingloba la struttura sociale ed economica e rende le istituzioni preesistenti conformi al proprio disegno.

Non c'è concetto, che descriva o definisca le istituzioni nel processo storico, che non sia correlato all'economico come impulso alla formazione dei gruppi sociali, e al politico come responsabile e garante del loro sviluppo e della loro convivenza.

Detto questo, intenderemo il termine 'territori' nel significato più pregnante, come lo spazio in cui hanno vita e sviluppo società organizzate in nuclei abitativi che ne costituiscono gli elementi di coagulazione; nel tempo che indaghiamo gradualmente vi esercitano il controllo politico le città, quale che ne sia la forma, ma per coglierne le modificazioni, e gli elementi di continuità, è necessario ripercorrere il cammino dal tempo nel quale i territori costituivano, nei comitati, un unico blocco politico con le città, o, come in Toscana, più città e comitati erano soggetti al controllo politico superiore della marca, fintanto che la crisi delle strutture di inquadramento divaricò il destino politico e istituzionale delle città da quello dei territori. Ma per breve tempo.

Riflettendo su questi problemi, mi sono trovata inevitabilmente a fare un bilancio di quello che avevo scritto ormai in anni lontani(in particolare su "Società e istituzioni nel contado lombardo durante il medioevo. Cologno Monzese (secoli VIII-X)"², su "Società e istituzioni nei secoli IX e X. Pisa, Volterra, Populonia"³, quindi su "Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella Langobardia del secolo X"⁴, riguardo al destino comune dei due ambiti urbano e rurale in età carolingia, alla loro separazione, provocata nel secolo X dal governo proprio e signorile della città e, a seguire, dalla formazione dei distretti cittadini⁵, valida peraltro solo nell'area settentrionale italiana: divaricazione di dominio politico ma non mai di rapporti sociali né economici, come le vicende dell'XI secolo e dei primi decenni del XII dimostrano sia nella Langobardia sia nell'area toscana.

Non ripeterò qui quello che nel tempo sono venuta enucleando intorno al diverso potere dei vescovi e dei *cives* a Milano e a Pisa, all'esercizio, da parte dei rappresentanti della *civitas* nel consolato, della giurisdizione arbitrare e alla diversa durata dell'età protocomunale nelle due aree a confronto, ai modi politicamente differenti in cui si realizzò l'esercizio della giurisdizione arbitrare a Milano e a Pisa, mi soffermerò invece su quello che dopo tanti fortunati studi dedicati alla signoria di banno, alle egemonie sociali, alla dinastizzazione delle grandi famiglie comitali e marchionali e alla formazione di principati territoriali, mi sembra ancora utile approfondire perché non fatto oggetto di specifica attenzione da parte della storiografia: sulla natura giuridica e la qualità istituzionale dei rapporti del contado con le istituzioni urbane non ancora pienamente legittimate a intervenire nel territorio e alla ricerca di una forma possibile di intervento, e inoltre sugli elementi di continuità che hanno reso indolori, quasi impercettibili i passaggi successivi:

veut prendre la parole?, sous la direction de Marcel Detienne, Avant-propos de Pierre Rosanvallon, con il titolo *Entre Pise e Milan*, Paris, Seuil, "Le genre humain", 2003, pp. 229-242.

² *Società e istituzioni nel contado lombardo durante il Medioevo. Cologno Monzese (secoli VIII-X)*, 1 vol., 243 pp., Milano, Giuffrè, 1968 "Archivio della FISA, 9".

³ *Società e istituzioni nei secoli IX e X: Pisa, Volterra, Populonia*, in "Atti del V congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo (Lucca 3-7 ottobre 1971), Spoleto, Sede del Centro Studi, 1973, pp. 209-337.

⁴ *Formazione e caratteri delle signorie dei castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella "Langobardia" del secolo X*, estratto da "Aevum" 48(1974) pp.1-67, poi in "Aevum" 49(1975) pp.243-309; solo in parte riedito in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, a cura di G.Rossetti, Bologna, Il Mulino 1977, pp. 113-148.

⁵ Al tempo di Ottone I, ma non soltanto.

dall'unità politica e amministrativa, alla pluralità delle istituzioni, al controllo politico cittadino sul contado proprio e sul dominio politico.

Il 1992, chiudendo la mia relazione al convegno dedicato al nono centenario della sede metropolitana di Pisa scrivevo, a proposito della funzione di garante dei patti svolta dal vescovo Daiberto anche riguardo al contado: "La varietà e la frammentazione dei poteri rende la situazione delle campagne anche più grave di quella della città dove, imboccata la strada del regime assembleare con rappresentanza politica eletta dagli appartenenti alla *coniuratio*, la stessa aristocrazia del potere che nella lotta per la preminenza ha provocato la guerra civile, avendo sollecitato l'arbitrato del vescovo per ristabilire la concordia e la pace, ha finito per accettare di sottostare a una disciplina comune" Ma la situazione giuridica del contado nei confronti della città e del suo reggimento politico è complessa: il territorio è soggetto a forme di potere diversificate, l'intervento dei consoli cittadini nel territorio non è giustificato dalla scelta di un'assemblea di *cives* che li ha riconosciuti come propri rappresentanti: allora è il ricorso al capo della Diocesi, l'affidamento di se stessi e dei propri beni a Dio e alla chiesa cittadina, o all'*Opera Sancte Marie* a legittimare, con il consenso del vescovo, l'intervento del tribunale urbano per assicurare la giustizia... Il controllo politico del territorio da parte della *civitas* e dei suoi rappresentanti si realizza, ancor prima che il comune abbia raggiunto la completa autonomia giurisdizionale, attraverso gli accordi privati e la mediazione della chiesa cittadina nella persona del suo vescovo"⁶.

Lo schema si ripete molte volte, con qualche variante, nei primi decenni del XII secolo applicato a diversi strati sociali. I protagonisti sono sempre gli stessi: il vescovo o l'Opera, i consoli e dall'altra parte i comitatini, mentre lo strumento politico è duttile e si adatta alle differenti situazioni: affidamento della persona e dei beni, cessione di quote di terre per essere protetti nel resto della proprietà, giuramento di fedeltà di singoli, di famiglie o di comunità, hanno tutte lo scopo di ottenere la tutela della città e dei suoi rappresentanti, di ancorare una realtà disgregata a un referente politico valido⁷.

È sulle *fidelitates* e su quanto in genere è ritenuto persistenza feudale nell'età dei comuni che voglio richiamare l'attenzione, partendo da una proposta metodologica: valutiamo l'uso dei termini negli effetti sociali e istituzionali che producono, nella qualità dei rapporti che instaurano, non nella fortuna e persistenza del nome: teniamo conto, insomma, del fatto ovvio che l'uso di un termine, anche un termine giuridico generale e inflazionato come *fidelis* e *fidelitas*, può coprire nel tempo realtà molto diverse⁸.

Ma procediamo con ordine partendo dalle scansioni cronologiche delle modificazioni.

A monte, la cronologia cui fare riferimento include la prima importante modificazione che si verificò gradualmente dalla caduta dell'impero carolingio. Trattandosi di una vera e propria rivoluzione istituzionale, questa va messa a confronto con l'assetto precedente e ne vanno evidenziati gli elementi di continuità e di novità: mi riferisco, come novità, al tempo della formazione dei distretti castrensi, che provocarono modificazioni istituzionali analoghe nei due ambiti urbano e rurale fino all'avvento di Ottone I, mentre a partire da allora, attraverso la creazione del territorio proprio delle *civitates*, si verificò una divaricazione nel loro destino su cui dovremo riflettere, perché fu essa a legittimare definitivamente da un lato l'evoluzione del contado verso la signoria locale, con la accettazione della dispersione dei diritti pubblici esercitati ormai "iure proprio" dai signori dei luoghi, dall'altro a dare avvio di lontano, appunto attraverso la creazione dei distretti cittadini, alle responsabilità istituzionali dei *cives* divenuti tutori e fruitori dei diritti estesi all'ambito urbano di cui erano divenuti titolari i vescovi; tali responsabilità

⁶ Si confronti il mio contributo: G. Rossetti, *I vescovi e l'evoluzione costituzionale di Pisa tra XI e XII secolo* in *Nel IX Centenario della Metropoli ecclesiastica di Pisa*. Atti del Convegno di Studi (7-8 maggio 1992), Pisa, Pacini, 1995, pp.81-94.

⁷ G. Rossetti, *Costituzione cittadina e tutela del contado, una vocazione originaria a Pisa tra XI e XII secolo: i protagonisti e gli spazi*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI- XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di G. Rossetti, Napoli, GISEM - Liguori, 2001 (ma luglio 2002) (Europa Mediterranea, Quaderni, 16) pp. 105 -161.

⁸ G. Rossetti, *Elementi feudali nella prima età comunale*, in *Il Feudalesimo nell'Alto Medioevo*. Atti della XLVII Settimana di Studio (Spoleto 1999), Spoleto, 2000, pp. 875-909.

sfociarono, un secolo più tardi, nelle prime sperimentazioni di autonomia politica delle città nello scorcio del secolo XI.

Di qui, attraverso il tribunale dei consoli, ebbe origine, per la crisi generale dei poteri d'ufficio, anche una funzione di tutela delle nuove istituzioni urbane nei confronti del territorio, a garanzia del rispetto di quanto, "iure vel usu", negli ambiti signorili e comunitari si era affermato; i consoli esercitarono infatti, per richiesta delle parti, la giurisdizione arbitrare, assicurando così su un piano diverso la continuità dei rapporti delle città con i rispettivi contadi⁹. Va osservato a questo riguardo che la modificazione istituzionale non fu provocata da un trauma sociale di base, ma dalla maturità delle istituzioni civili ed ecclesiastiche e dalla loro crisi di convivenza ai vertici che non ostacolò l'affermarsi delle solidarietà locali né dove la lotta tra i massimi poteri esaltò il ruolo dei vescovi-signori, come nell'area settentrionale italiana, né dove, come in Toscana, essa travolse nella crisi del Papato e dell'Impero il potere intermedio della Marca ma cementò, non meno che a nord dell'Appennino, la solidarietà dei vescovi e dei *cives*, il legame degli uni e degli altri con il territorio, sul quale insistevano fedeltà e benefici incrociati.

Forse si è insistito troppo sull'incremento demografico e i nuovi orizzonti economici dell'XI secolo come causa del mutamento istituzionale che promosse la formazione dei comuni; ciò ha portato ad elencare in una serie di concause le ragioni del ricambio politico e a diluirle in un periodo di ottant'anni: troppi per spiegare un passaggio che fu repentino. L'esperienza giuridica e politica dei protagonisti fu prioritaria, non un punto di arrivo, e la supplenza fu totale, estesa cioè, appunto in forma di supplenza, anche al contado, giuridicamente ancorato alla città fin dall'età carolingia. A nord dell'Appennino, è vero, i legami della città con il territorio si erano allentati con la formazione dei distretti cittadini, che a partire da Ottone I avevano acquisito piena legittimità sotto la responsabilità politica dei vescovi, signori dei distretti urbani, ma i rapporti con il territorio non si interruppero mai, furono anzi agevolati dal totale accordo del vescovo con i consoli: a Pisa come a Milano l'arcivescovo a sua volta ricorreva al tribunale dei consoli per le cause riguardanti il patrimonio della sua chiesa; a Milano, poi, anche i vescovi delle diocesi suffraganee, per le contese scoppiate nelle loro diocesi, facevano ricorso nella sede metropolitana al tribunale dei consoli come tribunale d'appello¹⁰.

L'ambito di giurisdizione arbitrare e di tutela politica della città valicò così ben presto i confini stessi dei comitati per lo spontaneo ricorso dei privati o degli enti interessati, per il tramite del vescovo, ai rappresentanti della *civitas* che nella prassi giudiziaria si dimostravano vincenti: fenomeno che, realizzatosi entro la prima metà del secolo XII, deve essere considerato genesi e preparazione del dominio politico diretto dei comuni urbani su un territorio divenuto molto più esteso dell'antico comitato, definitivamente riconosciuto come ambito legittimo di giurisdizione, per la Langobardia dopo la guerra trentennale con l'imperatore (1183)¹¹, per Pisa ventuno anni prima nel diploma di Federico I (1162)¹².

⁹ G. Rossetti, *Le istituzioni comunali a Milano nel XII secolo*. Atti dell'XI Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Milano 26-30 ottobre 1987)", T. I, Spoleto, 1989, pp. 83-112.

¹⁰ Un esempio significativo l'ho descritto nel saggio citato sopra: è il giudizio arbitrare emesso su richiesta delle parti dai consoli giudici milanesi l'11 luglio 1130 nella contesa tra i canonici di Sant'Alessandro di Bergamo e i rustici di Caluso, dopo la prima sentenza del vescovo di Bergamo, peraltro confermata dai consoli stessi (ivi, pp. 90 - 91).

¹¹ È nei preliminari di pace, più che nella pace stessa che si evidenzia l'intento delle città di garantirsi, attraverso il riconoscimento a posteriori della legittimità del proprio operato, il mantenimento delle condizioni raggiunte sotto il profilo giurisdizionale, politico, sociale. Faccio riferimento a 4 documenti redatti tra il marzo e il maggio 1183, trasmessi nel *Libro dei privilegi* dell'Archivio Comunale di Modena, editi negli *Atti del comune di Milano*, a cura di C. Manaresi, I, Milano 1919, nn. CXXXII-CXXXV, pp. 180-190 e in specie al primo: n. CXXXII sulle "Condizioni proposte dai rettori della Lega per la pace con l'imperatore". Le garanzie richieste riguardano *civitates, loca, castella et personae*, includono quindi non soltanto le città con i loro borghi e distretti ma anche gli insediamenti rurali e i soggetti, nei confronti dei quali i comuni cittadini avevano esercitato e intendevano continuare a esercitare le giurisdizioni. Su ciò vedi il mio contributo *Le istituzioni comunali a Milano*, cit. pp. 106-110.

¹² *MGH, LL. sectio IV, Constitutiones*, T. I, *Conventio cum Pisanis*, n.205, pp.282-287, a.1162 aprile 6: messo dinanzi al fatto compiuto in tutti i campi, l'imperatore riconosce nel 1162 l'unione fisica, giuridica e politica della *civitas* che nelle nuove mura ha incluso i borghi, l'esercizio autonomo della giustizia mediante propri rappresentanti eletti dall'assemblea dei cittadini, il controllo del territorio, raddoppiato per rapporto ai confini dell'antico comitato, l'elezione delle magistrature proprie, l'attività normativa, quella che aveva portato alla redazione del Costituto (G. Rossetti, *I caratteri del politico...Pisa e Milano*, cit. pp.60-63).

Fu la terza grande modificazione delle istituzioni del contado: allora si aprì per le città la stagione della codificazione dei diritti acquisiti, della moltiplicazione delle gerarchie sociali e delle strutture di potere, della specializzazione degli uffici e delle competenze, della programmazione politica dei rapporti con il territorio; ma anche dell'organizzazione del territorio medesimo in comunità di diritto, che alle istituzioni urbane chiedevano il riconoscimento a vari livelli delle autonomie *iure vel usu* acquisite, ne accettavano la superiorità politica e la tutela, ne accoglievano i rappresentanti. Sono questi i punti di riferimento della nostra analisi, questo è il percorso che va seguito, con un avvertimento: l'attenzione dovrà essere rivolta soprattutto alle forme di reggimento del contado che si evidenziano, nelle tre fasi di sviluppo, nell'area settentrionale e in Toscana, alla preminenza nel tempo della signoria e della proprietà fondiaria, laica ed ecclesiastica, all'evoluzione delle forme giuridiche in modi analoghi o diversi, all'esercizio dei diritti pubblici fiscali e di banno e al loro tramonto, alla difformità o uniformità di conduzione dei patrimoni: perché non va mai dimenticato, anche se lo spazio di ricerca prescelto è quello della Toscana, che si tratta di una realtà che è profondamente radicata nel "regno" e che le signorie di Lunigiana, ad esempio, (ma non quelle soltanto) hanno agganci lontani, non solo al di qua ma anche al di là dell'Appennino. E la natura delle presenze andrà precisata nel tempo. Se il potere dei conti, nel comitato divenuto acefalo, inesorabilmente declinava come funzione d'ufficio, rimaneva, dinastizzato, il titolo comitale a dare prestigio alla famiglia in tutti i suoi rami, collegato con i beni fondiari, le terre beneficiarie, le signorie castrensi che costituivano il retaggio della dinastia, anche quando il patrimonio avito fu presto diviso fra i differenti nuclei, che presero nome dai luoghi incastellati, talora conservando la memoria dell'origine comune, talora estraniandosi definitivamente. Questo mutamento era in atto nel tempo dell'affermazione del tribunale urbano. I detentori dei titoli signorili così acquisiti avrebbero negoziato molto più tardi il loro rapporto con la città, normalmente dopo la Pace di Costanza, quando le istituzioni urbane erano ormai in grado di imporre alle comunità del contado patti che ne assicuravano il controllo, o la presenza diretta dei propri rappresentanti, e agli ambiti signorili autonomi chiedevano un preciso vincolo di fedeltà¹³. Anche di questa "fedeltà" va analizzata la natura giuridica e la qualità istituzionale e, se riconosce ai signori un trattamento analogo a quello dei *cives*, o la qualità stessa di *cives*, va collocata giuridicamente nell'allargamento della solidarietà, e la sua natura va riconosciuta come pattizia, quale che sia il termine usato per indicare la qualità dei rapporti. Ma il problema dell'instaurazione del rapporto con la città, della negoziazione delle condizioni, si pone a tutti i livelli, riguarda il destino dei singoli e delle comunità del contado, e per iniziativa dei comitatini si realizza in modi diversi atti tutti a garantire la tutela giudiziaria del tribunale urbano. Quei modi sono inevitabilmente condizionati dalle precedenti situazioni di diritto dei privati, dei consortili o delle comunità religiose e civili che si rivolgono alla *civitas*: ed è e deve essere la città con i suoi rappresentanti a entrare in quel rapporto in posizione preminente per dare ai consoli eletti da una assemblea di *cives* la opportunità giuridica di dirimere le contese scoppiate nel contado, -e così avviene- ma non basta: perché il legame possa perpetuarsi e la tutela divenire costante, si deve instaurare il vincolo di fedeltà che è allargamento, ai nuovi, del patto solidale, un "do ut des", un contratto, non nelle forme né negli effetti un vincolo di sudditanza, non per ora; ma per realizzare verso l'esterno quel rapporto, che è garanzia del mantenimento dell'ordine e della giustizia, i comitatini devono a loro volta compaginarsi, in accordo tra loro gradualmente si associano in comunità giurate nuove, eleggono dal proprio seno i loro rappresentanti, si attrezzano militarmente per l'autodifesa e per la polizia campestre, dirimono le contese interne, o, se appartenenti a comunità già esistenti, la instaurazione del rapporto con la città è l'occasione per allargare la solidarietà facendo posto a nuovi aderenti; e quando sono soggetti a signoria, per rinnovare l'accordo anche con i signori tradizionali, o meglio, a causa della avanzata frammentazione dei diritti finiti in molte mani diverse, per dare loro garanzia, nonostante il

¹³ È questo il caso dei patti siglati il 1180 da Pisa con i Gherardeschi: la testimonianza è nel racconto del Maragone (continuatore): cfr. il mio *Costituzione cittadina e tutela del contado*, cit., in particolare p.133 e pp. 159-160; sull'autore della cronaca v. ora M. L. Ceccarelli, *Bernardo Maragone 'provisor' e cronista di Pisa nel XII secolo*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa*, cit. pp. 181-199.

mutamento, di continuare a versare le rendite signorili¹⁴. L'accordo con la città non è gravoso: è interesse della città che le comunità del territorio provvedano da sé all'autodifesa, dirimano autonomamente le loro contese e solo in caso di mancata applicazione delle sentenze ricorrano al tribunale urbano.

Questa situazione, anche se inesorabilmente mantiene in subordine politicamente i comitatini, che non partecipano all'elezione delle rappresentanze politiche da cui saranno tuttavia giudicati nel tribunale urbano, rappresenta tuttavia per le popolazioni del comitato un'occasione politica eccezionale di collegamento, di organizzazione e partecipazione con rappresentanze proprie alla vita comunitaria locale, occasione di promozione sociale e di iniziativa economica, poiché il rapporto con la città incrementa il mercato e le attività produttive, sollecita nuove scelte professionali.

Deve essere stata questa prospettiva, la possibilità, cioè, di fare fortuna nella città attraverso le carriere politiche, una delle grandi spinte a inurbarsi delle persone appartenenti al ceto dei proprietari del territorio, che in città emersero nella professione giuridica e nel funzionariato del comune, immigrando dall'immediato contado ma anche da ambiti diversi. A loro non si è prestata finora l'attenzione riservata, invece, all'immigrazione dei salariati e dei piccoli artigiani provenienti dal mondo contadino, immigrati in città in tempi più maturi, ma lo spostamento in città del ceto dei proprietari fu precoce e il loro apporto ebbe importanza fondamentale nella crescita della popolazione urbana, nell'assetto della proprietà, nell'organizzazione politico-amministrativa, nella immissione di capitali per la intrapresa di nuove attività economiche, nelle scelte professionali¹⁵.

Di queste ci occuperemo, prendendo in considerazione non i vertici delle gerarchie d'ufficio laiche ed ecclesiastiche sui cui mutamenti di ruoli e di responsabilità c'è un'abbondante letteratura e ci siamo intrattenuti fin qui, ma sulla vassallità pubblica del regno italico e le sue funzioni, partendo dall'età carolingia.

Nella definizione di funzione pubblica ritengo che debba rientrare una gerarchia di ruoli numerosi che non sono soltanto quelli dei pubblici ufficiali ma anche quelli inerenti funzioni temporanee quali i doveri dei liberi verso il *publicum* come la partecipazione al placito, la funzione di *aestimator*, o di teste rogato o di testimone semplice in atti giuridici che hanno comunque rilevanza pubblica, ruoli nei quali si distinguono fin dalla età carolingia i vassalli, soprattutto con una presenza numerosa ai placiti nel collegio giudicante.

Penso inoltre che non sia facile, sullo scorcio dell'XI secolo, isolare i vassalli maggiori dagli altri, né soprattutto identificarli soltanto in un nome, quello di *capitanei*, perché una vassallità maggiore è presente in tutto il *regnum Italiae* individuata da nomi differenti: *milites*, che descrive la loro caratteristica più importante, l'esercizio delle armi, *longubardi* per la Tuscia, ma anche e dovunque *fideles*.

Quest'ultima qualifica, apparentemente generica, non va sottovalutata: essa ha una lunga vita, diviene comune in età carolingia soprattutto nella diplomazia imperiale per definire i sudditi dell'impero, ma muta rapidamente di significato quando è destinata a persone che, legandosi al regno, alla marca o alla chiesa, o agli uni e agli altri, assumono un connotato politico preciso, premiati "pro fideli servitio" con una concessione di beni, in genere terre. Questo rapporto si accende attraverso forme giuridiche varie quali la donazione piena, la concessione in livello perpetuo o in beneficio: ed è forma tipica del periodo in cui i diritti pubblici si privatizzano nelle mani appunto di vescovi o di signori laici, divengono signorili: con questa formula mi pare si possano descrivere bene i mutamenti in atto.

Ma, "fideles ecclesiae" o "fideles regni", per Corrado II sono la stessa cosa, sono, comunque, "fideles imperii", e come tali classificati come appartenenti alla feudalità imperiale. Nell'*Edictum de beneficiis* sono collocati sul medesimo piano i *milites* delle chiese e dei monasteri, dei ceti

¹⁴ Si vedano le testimonianze citate in *Costituzione cittadina e tutela del contado*, cit. pp. 108-115. Ma si vedano anche gli esempi tratti dall'attività giudiziaria dei consoli-giudici milanesi: *Le istituzioni comunali a Milano*, cit. pp. 101-104.

¹⁵ All'immigrazione in Milano fin dalla prima metà del secolo X di persone abbienti entrate nelle professioni ho dedicato un capitolo del volume su *Società e istituzioni nel contado lombardo*, cit. pp. 172-182. Le professioni giuridica, ecclesiastica e mercantile sono le scelte preferenziali dei membri delle grandi famiglie della prima aristocrazia consolare, sia provenienti dal mondo signorile-feudale sia da quello dei proprietari fondiari nell'Italia comunale.

feudali funzionariali e vassallatici, come anche i benefici dedotti da terre del *publicum* o da patrimoni ecclesiastici: tutti del Regno e nel Regno¹⁶, mentre il ruolo che svolgono, la qualità del rapporto, le procedure giuridiche messe in atto per instaurarlo, sono già profondamente mutate: il comitato non è più delega d'ufficio ma è beneficio delle famiglie comitali tradizionali, la marca è feudo dell'imperatore: questo è un punto d'arrivo, poiché l'evoluzione nell'uso del termine è incominciata nel periodo che va dalla caduta dei Carolingi alla restaurazione imperiale da parte di Ottone I (889-962); e si risale fino ai regni di Ludovico I e di Lotario (anni 830-40) per l'attestazione di vassalli in qualche forma coinvolti in ruoli pubblici¹⁷.

Ripercorrere tutto il cammino fatto dal vassallaggio è indispensabile per comprendere come muta la funzione espletata dai vassalli nel corpo sociale. Nel secolo XI, un ruolo analogo a quello dei "capitanei" dell'area settentrionale è esercitato, in un dominio feudale continuo e forte come la Marca di Tuscia, da persone che si denominano diversamente: sono quei *Longubardi*, così definiti (precocemente per rapporto alle attestazioni di *Lambardi* studiati a suo tempo dal Volpe) in un solo documento del 1090-91 che li qualifica *pisani* e attesta la loro appartenenza al ceto signorile-feudale ma anche alla cittadinanza pisana e al consolato¹⁸; in loro si riscontrano caratteristiche simili a quelle dei *capitanei* dell'area settentrionale: legami privilegiati con il vescovo e con l'autorità pubblica (sia essa regno, comitato, o marca), godimento di terre e di diritti pubblici e/o delle chiese, esercizio delle armi, e infine appartenenza alla prima aristocrazia consolare: l'ultimo salto di qualità.

Come per l'area milanese in cui la denominazione di *capitanei* e *valvasores*, riferita ai ceti feudali legati al vescovo-signore, scomparve ben presto dall'elencazione gerarchica dei nomi dei partecipanti alle riunioni assembleari, per fare posto alla sola qualifica di *consules*¹⁹ che definiva il loro ruolo di rappresentanza perché trascelti in quanto *cives*, così avvenne in Tuscia per gli appartenenti al ceto feudale-signorile designati come *Longubardi* in quell'unico documento pisano di XI secolo che testimonia, insieme, sia la loro qualità originaria, sia il mutamento in atto del loro ruolo, elencandoli anche come Pisani e *consules*; in seguito, divenuta definitiva la loro scelta, politica e cittadina, si definiscono *maiores*, mentre va perduta la loro primitiva qualificazione²⁰; con l'eccezione, ovvia, dei gruppi rimasti radicati nel territorio, i *Lambardi* del Volpe –per intenderci-²¹.

Vi sono poi ambiti limitanei, a preminente vocazione signorile e non cittadina, quali la Lunigiana sia ligure che toscana²², in cui si riproduce il termine *capitanei* diffuso nell'Italia del Nord, e dura

¹⁶ M.G.H., *Conradi II Constitutiones*, n. 45, *Edictum de beneficiis Regni italici*, 1037 maggio 28:

"...ut nullus miles episcoporum, abbatum, abbatissarum aut marchionum vel comitum vel omnium qui beneficium de nostris publicis bonis aut de ecclesiarum prediis tenet nunc aut tenuerit vel hactenus iniuste perdidit, tam de nostris maioribus valvasoribus quam et eorum militibus, sine certa et convicta culpa suum beneficium perdat, nisi secundum constitutionem antecessorum nostrorum et iudicium parium suorum". G. Rossetti, *Elementi feudali*, cit. p.885

¹⁷ Li ho segnalati e contati per la Lombardia nel volume *Società e istituzioni*, cit.

¹⁸ È il noto Lodo di Valdisechio, pubblicato da R. D'Amico, *Note su alcuni rapporti tra città e campagna nel contado di Pisa tra XI e XII secolo. Un inedito statuto rurale del Valdisechio del 1091-1092*, in "Bollettino Storico Pisano" 39 (1970) pp. 15-29. Ma vedi su questo il mio *Società e istituzioni... Pisa, Volterra e Populonia*, cit., in particolare *Le origini della società cittadina: l'esempio di Pisa*, pp. 320-328. Il documento è ora riedito da O. Banti, *I brevi dei consoli del Comune di Pisa degli anni 1162 e 1164*. Studio introduttivo, testi e note con un'Appendice di documenti, Roma 1997 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo - Fonti per la storia dell'Italia medievale), Appendice, n. 3, *Securitas de Valle de Serclo* (Lodo di Valdisechio), (1091-1092), pp. 108-110.

¹⁹ Vedi il mio saggio su Milano nei secoli XI e XII.

²⁰ *Pisa nei secoli XI e XII: formazione e caratteri di una classe di governo*, 1 vol., 379 pp., XXX tavv., Pisa, Pacini, 1979. Ricerche dirette da Gabriella Rossetti. *Presentazione*, pp.17-24; *Ceti dirigenti e classe politica*, pp. 25-41

²¹ G. Volpe, *Origine e primo svolgimento dei comuni nell'Italia longobarda. Studi preparatori*, presentazione di C. Violante, Roma, Giovanni Volpe editore, 1976. A una raccolta sotto questo titolo d'insieme l'Autore aveva destinato i due saggi che compongono il volume. Ne curai io la nuova edizione: sono le *Questioni fondamentali sull'origine dei comuni*, e *Lambardi e romani nelle campagne e nelle città*, contributi già editi in diversi fascicoli della rivista "Studi Storici" di Amedeo Crivellucci il 1904: il primo, ripubblicato in *Medioevo italiano*, il secondo non più riedito.

²² G. Volpe, *Lunigiana medievale*, Firenze: 1923, ora in Idem, *Toscana medievale, Massa Marittima, Volterra Sarzana*, Firenze, 1963, pp. 313-354; E. Nasalli Rocca di Corneliano, *La posizione territoriale e politica degli Obertenghi*, *Pallavicino, Malaspina, Estensi, nei secoli XII e XIII*, in "Rivista Araldica", 58 (1960), pp. 249-261; Mario Nobili, *Signorie e comunità nella Lunigiana orientale fra XII e XIII secolo*, in *Alle origini della Lunigiana moderna*. Settimo centenario della redazione del Codice Pelavicino (1287-1987), Atti del convegno (Lerici-Villa

più a lungo perché l'ambiente, che non subiva la concorrenza o l'attrazione di una città vicina, era naturalmente più conservativo nell'identificazione e nella persistenza dei gruppi sociali.

La geografia dei *Longubardi-Lambardi* si distende all'interno e nella fascia meridionale della Toscana occidentale e orientale, inclusi i comitati di Siena e di Arezzo, terre di Lombardi, con una sola anomalia per Arezzo, città nella quale, nel 1044, il ceto feudale legato al vescovo è definito dei *capitanei*, secondo la qualificazione in uso, oltre che a Milano e nell'area settentrionale, nei feudi canossiani. È proprio questa la spiegazione: il vescovo Immo che dopo la sua elezione riuniva in assemblea i *capitanei* della chiesa aretina, era l'immediato successore di Tedaldo di Canossa, probabile creatore della curia feudale della sua Chiesa²³.

Certamente la vassallità maggiore costituita dai *capitanei* assume questo nome tardi per rapporto all'epoca nella quale incomincia a comparire una vassallità diffusa nei ceti laici ed ecclesiastici, titolati e non, provvisti di patrimoni cospicui e di importanti legami politici: la casistica è ampia e vassalli si trovano numerosi un po' dovunque durante il secolo IX²⁴.

In una strategia di ricerca corretta, vanno individuati i momenti di modificazione del loro ruolo nel lungo periodo di vigenza del rapporto feudale, dall'età carolingia al secolo XII: la conoscenza della vassallità carolingia mi ha persuasa che la vassallità maggiore dell'XI secolo sia tutt'affatto diversa dalla prima; sembra infatti non esservi continuità sociale, la funzione è diversa, come l'afferenza.

Marigola: 18-19 settembre 1987), La Spezia, Accademia di Scienze e Lettere 'G. Cappellini', 1988, pp. 63-90; Idem, *Sviluppo e caratteri della dominazione obertenga in Corsica tra XI e XII secolo*, in "Annuario della Biblioteca Civica di Massa", (1978), pp. 1-35; Idem, *L'evoluzione delle dominazioni marchionali in relazione alla dissoluzione delle circoscrizioni marchionali e comitali ed allo sviluppo della politica territoriale dei comuni cittadini nell'Italia centro-settentrionale (secoli XI e XII)*, in *La Cristianità dei secoli XI e XII in Occidente: coscienza, strutture di una società*, Atti dell'ottava Settimana internazionale di studi medioevali (Mendola: 30 giugno - 5 luglio 1980), Milano, Vita e Pensiero, 1983, pp. 235-258; Idem, *Famiglie signorili di Lunigiana fra Vescovi e Marchesi (secoli XII e XIII)*, in *I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII*, Atti del convegno (Firenze: 14-15 dicembre 1979), Pisa, Pacini, 1982, pp. 233-265; Idem, *Le signorie territoriali degli Obertenghi in Lunigiana*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, I, a cura di A. Spicciati e C. Violante (Pisa: 23-25 marzo 1995), Pisa: ETS, 1997, pp. 19-37, *I marchesi di Gavi, i marchesi di Massa-Corsica e di Parodi e i marchesi Malaspina nell'Oltregiogo ligure e nella riviera di levante nel secolo XII. Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico (secoli IX-XIII)*, a cura di Amleto Spicciati, Atti del terzo convegno (Pisa: 18-20 marzo 1999), Roma: Istituto storico italiano per il medioevo, 2003, pp. 1-16 (Nuovi studi storici, 56). Sulle signorie della Lunigiana sia ligure che toscana vedi anche G. Petti Balbi, *I signori di Vezzano in Lunigiana (secoli XI-XIII)*, in "Giornale Storico della Lunigiana e del territorio lunense", n.s. XXVIII-XIX (1977), pp. 5-75 (dell'estratto); Eadem, *I Conti di Lavagna, in Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico (secoli IX-XIII)*, Atti del I convegno, Roma, 1988; Eadem, *I Fieschi e il loro territorio nella Liguria orientale*, in *La Storia dei Genovesi*, Atti del convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della repubblica di Genova (Genova: 10-12 giugno 1982), Genova: Associazione Nobiliare Ligure, 1983, pp. 105-130; M. Alessandro Soddu, *Storia della penetrazione dei Malaspina nel Logudoro*, in *Gli Obertenghi di Massa e della Lunigiana ed i regni della Sardegna (secoli XII-XIV)*, Pisa: Pacini, 1999, pp. 109-121

²³ Il "parlamentino" dei vassalli vescovili del 1044 ha attratto l'attenzione di Jean Delumeau come prima sperimentazione della istituzione assembleare, pur con qualche perplessità riguardo al significato di questa riunione, dato che la prima attestazione di un'assemblea civica operante come tale corre ad Arezzo fino al 1098. Il Delumeau ha segnalato che il termine capitanei è un apax nella documentazione aretina del secolo XI. J. Delumeau, *Arezzo. Espace et société, 715-1230*, 2 voll., Ecole Française de Rome, 1996, II, pp. 847-850. È appunto la curia feudale del vescovo quella che è attestata qui. In questa fonte avremmo ancora una volta la testimonianza unica di un momento significativo di coagulazione dei ceti e di avvio dell'istituto della rappresentanza politica, indispensabili alla genesi delle autonomie civiche che seguì. Mario Nobili, nel contributo *Il termine capitanei in due documenti lunigianesi degli inizi dei secoli XII e XIII*, in *La vassallità maggiore nel Regno Italico: l'ordo feudale dei capitanei (secoli XI-XII)*, a cura di Andrea Castagnetti, Atti del convegno (Verona: 4-6 novembre 1999), Roma, Viella, 2001, pp. 285-299, attesta l'uso del termine capitanei per i Malaspina e i Bianchi di Erberia, vassalli matildici, nelle loro signorie di Lunigiana e dei comitati di Reggio e Modena.

²⁴ Ne ho fatto un capitolo nel mio lontano lavoro sul contado lombardo. Soggetto della mia ricerca erano la società e le istituzioni del contado lombardo nell'alto medioevo a confronto con un microcosmo, quello dell'area monzese e di Cologno, che aveva una documentazione più ampia e perciò poteva essere studiato approfonditamente per capire il meccanismo della modificazione, l'aspetto che ancora, nonostante le molte conoscenze che ormai abbiamo riguardo alla evoluzione delle strutture del territorio, merita di essere approfondito. G. Rossetti, *Società e istituzioni nel contado lombardo*, cit., cap. III pgr. 3, pp. 88-99, sulla diffusione della nobiltà franca e alamanna nell'arcidiocesi milanese e i rapporti di questa con l'arcivescovo Angilberto II.

Nel fissare la cronologia interna dei mutamenti dovremo fare attenzione alla presa di coscienza di un proprio specifico ruolo da parte dei principali protagonisti e responsabili dell'affermazione nell'XI secolo di una feudalità di tipo nuovo, i vescovi; la loro consapevolezza di dover esercitare un ruolo politico ineludibile si manifesta in una congiuntura particolare che risale ai primissimi anni dopo la caduta dei Carolingi, ed è ben sintetizzata in due documenti nei quali sono i vescovi della Langobardia a delineare il proprio ruolo politico e pubblico nel Regno. Mi riferisco alla *Widonis capitulatio electionis* (889) e al *capitulare legibus addendum* a questo correlato (891)²⁵, da riferire al momento in cui, già vincitore e insignito la prima volta del titolo imperiale, Berengario del Friuli fu vinto in battaglia da Guido di Spoleto e dovette ritirarsi. In quell'occasione i vescovi della Langobardia che avevano già giurato fedeltà a Berengario, si volsero a Guido vincitore, dichiarando che erano stati ingannati da false promesse ma che erano pronti a offrirgli il loro appoggio a patto che accettasse come condizione per l'elezione le loro proposte, contenute nel primo documento. Queste furono accolte e inserite nel secondo documento, il capitulare che Guido emanò dopo la sua elezione e divennero legge dell'impero. Tra i principali capitoli vi è quello che riconosce ai vescovi nel comitato una funzione di controllo sull'operato dei conti: qualora questi richiamati all'ordine, all'esercizio corretto della loro funzione, a non allearsi con gli eserciti ostili venendo meno al loro dovere di difesa della popolazione, benché ammoniti, non si fossero ravveduti, sarebbero stati interdetti e se poi avessero dato prova di pentimento sarebbero stati reintegrati. La procedura è interessante, perché il ruolo assegnato ai vescovi, che dovevano comminare la sanzione spirituale, non esula formalmente dai compiti del loro *ministerium*, ma li investe di fatto di una responsabilità politica enorme, la tutela del territorio, in persone e luoghi, in un tempo in cui la sola certezza era la instabilità politica quotidiana. È questo il ruolo che i vescovi svolsero, dovremmo dire continuarono a svolgere, tramontata la stella di Guido, in seguito alla nuova elezione imperiale di Berengario: divenuti indispensabili alla sicurezza del regno, furono, proprio da Berengario, premiati con la concessione di immunità ed esenzioni, di esercizio dei diritti economici e di fortificazione, a pieno titolo, con capacità di trasmissione: signori, nell'esercizio privato e patrimoniale della funzione pubblica²⁶, fino all'avvento di Ottone I, quando furono dagli imperatori completati i loro poteri con l'aggiunta del diritto a esercitare anche l'alta giustizia non soltanto entro la città ma nelle due o quattro miglia che configurarono il territorio proprio della civitas, il *districtum civitatis*²⁷.

I vescovi dunque, ma non loro soltanto, anche i conti, con qualche smagliatura nella rete dei comitati del regno italico, subiscono una lenta trasformazione nell'esercizio del loro ufficio, hanno sempre più a che fare con l'infittirsi di poteri diversi nel territorio, con isole esenti in cui non possono esigere il prelievo fiscale o tenere il placito, con piccole o grandi aree autocefale, con sempre maggiori difficoltà a governare le città egemonizzate dai vescovi. In questa situazione cercano di incrementare il loro patrimonio, di mantenere il titolo di prestigio che portano legandolo al nucleo più importante dei loro beni per esercitare lì i poteri propri al loro ufficio, anche se non controllano più l'intero comitato: il titolo si dinastizza, l'ufficio pubblico comitale è in sofferenza, il *comitatus* è beneficio senza investitura d'ufficio, ma le dinastie comitali si affermano come titolari

di signorie circoscrizionali, i vassalli come *milites* dei propri signori, o come loro *fideles* (ecco un'altra accezione del termine più diffuso).

Ma i re controllano tuttavia un ceto, quello dei giudici e notai, qualificati come "sacri Palatii", "domini regis" o "dominorum regum" perché legittimati dal re a esercitare la loro professione in

²⁵ *Widonis Capitulatio electionis*, in *MGH, Capitularia*, II/2, n. 222 pp. 104-106 a. 889 febbraio; *Widonis imperatoris capitulare legibus addendum*, ivi, n.224 pp. 107-109, a. 891 maggio 1. Sull'importanza di questi documenti avevo richiamato l'attenzione nel mio *Formazione e caratteri delle signorie di castello*, cit., p. 268 e nota 83.

²⁶ Sono gli aspetti che ho illustrato in *Formazione e caratteri*, cit. parte I, *L'età di Berengario I: modifiche di strutture e nuove formazioni nella città e nel contado*, pp. 243-270.

²⁷ Anche di questo problema tratto nel saggio su *Formazione e caratteri*, cit. parte III, *Vescovi e città da Berengario I a Ottone I: formazione del "territorium civitatis"*, pp. 286-309. Sul tema del *districtum* e il problema giuridico controverso "*Utrum iurisdictio cohereat territorio*" vedi ora la mia *Introduzione – Problemi vecchi e nuovi* al volume *La signoria rurale nel medioevo*. Atti del II Convegno (Pisa 6-7 novembre 1998) organizzato da C. Violante e M.L. Ceccarelli. Introduzione di Gabriella Rossetti, Pisa, ETS Editrice, 2005.

tutto il Regno; essi assumono responsabilità sempre più grandi e finiscono per costituire l'elemento di continuità e stabilità della presenza nelle sedi locali dell'autorità del re che li ha abilitati nella prerogativa più importante, l'esercizio della giustizia quale che sia il potere più alto di riferimento locale: conte o vescovo signore o altra qualifica di signoria laica o ecclesiastica.

A partire dagli anni 920, al tramonto del regno di Berengario, registriamo nella documentazione un forte incremento del ceto dei giudici e notai presenti ai placiti come membri del collegio giudicante, ma non soltanto, impiegati anche come estimatori e come testi rogati, o testimoni semplici in atti che hanno comunque rilevanza pubblica, funzioni che vengono attribuite loro come persone che godono della *fides publica* e come tali sono idonee ad assicurare la vita quotidiana delle istituzioni. È proprio questo il loro ruolo: assicurare la vita quotidiana delle istituzioni.

Crolla invece, con la fine dell'età carolingia, il numero di vassalli presenti ai placiti al seguito di conti e vescovi e detentori di poteri laici ed ecclesiastici, costante a partire soprattutto dall'età di Lotario: sono i giudici e notai a ereditarne i compiti in una posizione nuova, professionale. Sono essi che gestiscono il passaggio alla sperimentazione dell'autonomia politica da parte delle città, e che costituiscono il ceto chiamato a reggerne le sorti nel lungo periodo in cui le *civitates* operarono senza legittimazione imperiale. Ho già segnalato in un saggio su Milano nel XII secolo le procedure mediante le quali poterono legittimare il proprio operato nei tribunali durante la lunga guerra con il Barbarossa, con la doppia qualifica di giudici regi e imperiali e di consoli, nelle cause riguardanti la città e il territorio, le proprietà laiche ed ecclesiastiche, titolate e non. Il rilievo vale anche per Pisa con la ulteriore precisazione della presenza numerosa anche di notai e giudici "sacri Lateranensis palatii", legittimati cioè dalla Sede Apostolica a esercitare la professione, per la mai sopita aspirazione di questa a esercitare in Tuscia un vigile protettorato.

Peraltro, chi visse il tempo del passaggio del governo della città dai conti ai vescovi ebbe coscienza precoce delle opportunità che il mutamento istituzionale offriva, se alla metà del secolo X risale una immigrazione di *élites* di proprietari del territorio verso la città di Milano dove intrapresero presso la curia del vescovo brillanti carriere come *iudices*, *notarii*, *monetarii*, *negotiatores*. Fa parte delle strategie familiari, molto precocemente in ambito milanese, per fare fortuna avviare i figli a professioni diverse che sono la professione ecclesiastica, la professione giuridica e quella mercantile. Al servizio della *civitas* e del vescovo-signore costoro divennero il nerbo della società cittadina, pilotarono la *civitas* verso l'autonomia, non altrimenti di quanto accadde a Pisa con una ricchezza di esperienze giuridiche anche maggiore, come ben sappiamo, "propter conversationem diversarum gentium per diversas mundi partes"²⁸.

Ma quella stessa *civitas* che nelle sue istituzioni maturava rapidamente e ai consoli giudici affidava progressivamente la tutela del contado e del proprio dominio politico, con altrettanta rapidità regolava i rapporti esterni stendendo una rete di connivenze le cui linee di sviluppo, nell'area toscana, risaltano in piena luce nei primi anni del XIII secolo, ma le cui origini risalgono ai primi decenni del XII secolo: si pensi alla vicenda dei da Ripafratta e alla loro precoce scelta della

²⁸ L'espressione è usata nel prologo del *Constitutum usus*. Sarebbe utile, ora che abbiamo l'edizione critica integrale del testimone più antico, valutare nel Costituto e nei suoi rimaneggiamenti successivi l'insieme dei provvedimenti riguardanti il territorio, altrettante tappe dello sviluppo politico della 'civitas Pisana' e delle aree cui estendeva in qualche forma il controllo politico. Nel mio contributo su *Pisa: alle radici del diritto cittadino e internazionale*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa*, citato sotto, ho osservato che gli uomini di legge pisani operavano in atti giudiziari riguardanti il territorio in base a una procedura e secondo termini che sono gli stessi usati in un capitolo del *constitutum usus* che disciplina la presenza di ufficiali inviati dai consoli nel contado come *causarum patroni* per dirimervi le contese: una prassi, poi recepita nel Costituto, che potrebbe risalire, in base alle testimonianze, agli anni intorno al 1135: *De iudicibus et reclamatoribus et reis*, II, pp. 132-133 in *I costituti della Legge e dell'Uso di Pisa (sec. XII). Edizione critica integrale del testo trådito dal "Codice Yale" (Ms. Beinecke Library 45)*. Studio introduttivo e testo con appendici a cura di Paola Vignoli, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2003, "Fonti per la storia dell'Italia medievale- Antiquitates, 23"). Per la assidua presenza a Pisa di uomini di legge coinvolti nei più importanti negozi pubblici e privati, per tutto il XII secolo e fino ai governi di Popolo, si vedano i contributi: G. Garzella, *Per lo studio della prima Scuola di Diritto a Pisa: "causidici", "iudices" e "iurisperiti" dalla fine dell'XI secolo al governo podestarile*, in *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di G. Rossetti, Napoli, GISEM-Liguori, 2001 (ma 2002) pp. 91-104; M. Ronzani, *I "giurisperiti" e il comune di Pisa nell'età delle sperimentazioni istituzionali (1190-1254)*, ivi, pp. 201-240. Nello stesso volume si veda anche G. Rossetti, *Pisa: alle radici del diritto cittadino e internazionale*, pp. 1-16.

appartenenza pisana²⁹, all'assedio costante cui fu sottoposto da parte di Pisa il territorio lucchese lungo il corso del XII secolo³⁰, e si pensi alle grandi signorie della Lunigiana toscana e ligure, di Versilia e Garfagnana, terre di signori ma territori aperti alla dinamica economica e socio-politica degli scambi, legati al sistema Pisa per mille nodi ancora da mettere in luce: vi dovranno provvedere i contributi previsti. Storia di territori dunque, ma anche storia di ambiti più vasti di influenza e circolazione comune.

Penso ai rapporti di Pisa con le aree signorili indicate, testimoniate dai diplomi di Ottone IV, da quello del 1210 in particolare³¹, che rivela una situazione di colleganze consolidate tra Pisa i signori delle aree citate e alcune città toscane, colleganze ancora attive nei preliminari di pace del 1236³². Né va dimenticato il patto di alleanza di Pisa con Siena Pistoia e Poggibonsi, nella sua corale solennità³³. Di queste "amicizie" va seguito l'intero percorso, non soltanto l'emergenza in un punto. E Pisa rappresenta (in che forme, da quando e per quanto tempo ?) il filo rosso, il polo di attrazione, che collega le diverse esperienze di governo dei territori indicati. Sarebbe un errore occuparsi di ognuno di questi, per sé presi, senza vederli inseriti nel sistema di rapporti di cui a diversi livelli fanno parte: sarebbe accettare acriticamente l'immagine, che la storiografia tradizionale ha tramandato, di un mondo signorile a sé, sacca di resistenza all'espansionismo urbano o realtà residuale, statica, incapace di rinnovarsi, di agganciarsi al dinamismo della società cittadina, oppure di città intente, ciascuna, a realizzare un proprio modello politico non comparabile, ad assicurarsi un territorio certo, ma non comunicanti assiduamente tra loro. Quelle città hanno invece interessi comuni da salvaguardare e da promuovere, quelle signorie entrano a pieno titolo nel grande gioco, offrono la sicurezza dei percorsi di terra, materie prime insostituibili, la propria capacità militare, e ottengono in cambio la partecipazione alla conquista di nuovi mercati, sono premiate con acquisizioni territoriali nelle aree in cui si concentrano gli stessi interessi dei Pisani: la Sardegna, in primis, per la quale anche sarebbe auspicabile, in questa prospettiva, uno studio comparato approfondito delle presenze sociali, dei radicamenti patrimoniali, dei collegamenti politici con l'intero mondo signorile preso in considerazione in questo seminario. Il mondo signorile dentro, non fuori dal controllo degli spazi politici dei territori che, come la Sardegna, sono aree di irradiazione dell'economia e della società pisana: un approccio metodologico valido per tutte le città a sviluppo comunale³⁴.

²⁹ Li richiamo nel saggio *Costituzione cittadina e tutela del contado*, cit.: *Una obbedienza nuova: i signori "de Ripafracta"*, pp. 123-127.

³⁰ Penso alla guerra per il controllo del Serchio (1107-10), al termine della quale si consolidò il rapporto con Pisa dei da Ripafratta che, per concessione imperiale, fin dal tempo di Ottone III esercitavano i diritti di pedaggio sul Serchio; e alla guerra per la coniazione della moneta, per il libero transito dei mercanti da e per le due città, per la dogana del sale e il ripatico, per il controllo dei castelli lungo i confini dei rispettivi territori e diocesi (1145-1158) al termine della quale fu stipulata una pace trentennale i cui patti sono precisati in una minuta originale senza data dell'Archivio di stato di Pisa, Fondo Roncioni, edita nel *Regesto della Chiesa di Pisa*, a cura di N. Caturegli, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1938-XVI (*Regesta Chartarum Italiae*, 24), n.456, gennaio (1158), pp. 312-316, già edita da F. Bonaini, *Diplomi pisani e regesto delle carte pisane*, in "Archivio Storico Italiano", VI, p. II, suppl. I, (1847) pp.28-34. Doveva protrarsi molto più a lungo, fino al 1181, la guerra tra le due città per la coniazione della moneta e la destinazione dei proventi della zecca, rinfocolata dal diploma di Federico I a favore di Pisa del 1155, e per il rinnovo dei patti economici. Per questa vedi M. L. Ceccarelli, *L'uso della moneta nei documenti pisani dei secoli XI e XII*, in G. Garzella, M.L. Ceccarelli, B. Casini, *Studi sugli strumenti di scambio a Pisa nel Medioevo*, (Biblioteca del "Bollettino storico pisano". Collana storica 20) Pisa, Pacini, 1979, pp. 49-127. In appendice la Ceccarelli riunisce i 6 documenti redatti il 1181 per raggiungere gli accordi di pace. Ma si veda ora M. Matzke, *Il diritto monetario di Pisa: un problema risolto?* in "Bollettino Storico Pisano", LXXIV, 2005, pp. 311-319.

³¹ M.G.H., *Legum sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, Ottonis IV Constitutiones*, II, Hannover, 1896, pp. 44 - 47, 3 giugno 1210.

³² Il documento è edito da E. Cristiani in appendice al volume su *Nobiltà e Popolo nel Comune di Pisa dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 1962, Documento I, *Preliminari del lodo della pace tra il comune e le consorterie nobiliari*, pp. 493 - 499. Ne ho parlato nella voce *Pisa*, in *Enciclopedia Federiciana*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2005.

³³ E. Salvatori, *La popolazione pisana nel Duecento. Il patto di alleanza di Pisa con Siena, Pistoia e Poggibonsi del 1228*, Pisa, edizioni ETS, 1994 (Piccola Biblioteca Gisem, 5).

³⁴ Molti dei saggi citati alla nota 22 attestano questa realtà.